

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1961

(29^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449 » (1161-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 313, 314
CADORNA, <i>relatore</i>	313
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	314

« Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare » (1260-B) (D'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE <i>ff. relatore</i>	312
--	-----

« Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato » (1329)

(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 315, 317
PALERMO	317
VACCARO, <i>relatore</i>	315

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Grampa, Marazzita, Massimo Lancellotti, Palermo, Pajetta, Piasenti, Scappini, Vaccaro, Vallauri, Venudo e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo ed altri: « Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare » (1260-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo, Baccelli, Scarascia, Villa Ruggero, Viale, Leone Raffaele, Chiatante, Fornale, De Meo, De Cocci, Galli, Semeraro, Lucchesi, Lucifredi, Belotti, Corona Giacomo, Bolla, Veronesi, Biasutti, Berloff, Buffone, Roselli, Breganze, Martina e Buzzetti: « Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Januzzi, impegnato a presiedere la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge, in merito al quale la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di propria competenza.

Il provvedimento in esame, rinviato dalla Camera dei deputati al Senato senza alcuna modifica sostanziale, non richiede ora speciali chiarimenti.

Le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati sono due: la prima riguarda una precisazione circa lo stanziamento di bilancio dal quale debbono attingersi i fondi necessari per far fronte alla spesa, e l'altra lo spostamento della decorrenza del provvedimento dal 1º gennaio 1961 al 1º luglio 1961.

Su dette modificazioni credo che non possano sorgere questioni e pertanto ritengo che il provvedimento — che è vivamente atteso — possa essere approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dei primi tre articoli non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259, è sostituito dal seguente:

« I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione di « assegni » e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

Medaglia d'oro al valor militare	L. 60.000
Medaglia d'argento al valor militare	» 18.750
Medaglia di bronzo al valor militare	» 7.500 ».

Art. 2.

L'articolo 2 della sopracitata legge è sostituito dal seguente:

« Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia assumono la denominazione di « assegni » e sono stabilite nelle seguenti misure annue:

Per il grado di Cavaliere	L. 52.500
Per il grado di Ufficiale	» 60.000
Per il grado di Commendatore	» 67.500
Per il grado di Grande Ufficiale	» 75.000
Per il grado di Cavaliere di Gran Croce	» 82.500 ».

Art. 3.

È concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195.

L'assegno previsto dal presente articolo è concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio.

Per coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Do lettura dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle corrispondenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modificazioni, testè approvate, della Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449 » (1161-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Sul disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di propria competenza.

C A D O R N A , *relatore.* La Camera dei deputati ha modificato l'articolo 1 approvato dal Senato, inserendo nell'articolo medesimo un emendamento aggiuntivo diretto a sostituire l'articolo 4 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.

L'emendamento a mio avviso è pienamente giustificato, in quanto stabilisce che i sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli dei sottufficiali e assumono la qualità di allievi, continuando però a percepire gli assegni del grado rivestito allo atto dell'immissione; inoltre che, qualora debbano cessare dalla qualità di allievi, sono reintegrati nel grado, nel quale deve essere computato come anzianità il tempo trascorso nell'Accademia.

Naturalmente questa modificazione, che richiede una spesa, ha determinato l'aggiunta di un articolo per l'indicazione della copertura, e di un altro articolo concernente la data dell'entrata in vigore del provvedimento.

Concludo invitando i colleghi ad approvare gli emendamenti in parola, che hanno avuto anche l'approvazione del Governo.

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (23 febbraio 1961)

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'approvazione del Governo è una nuova dimostrazione della sua sensibilità sociale, perchè in sostanza si trattava di rendere più tranquillo lo stato d'animo di questi sottufficiali, i quali, nell'atto di essere immessi come allievi nell'Accademia militare, non devono trovarsi in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui si sono trovati come sottufficiali; non debbono insomma essere danneggiati proprio perchè affrontano studi impegnativi per affinare la loro preparazione, e ciò soprattutto se si tiene conto che non pochi di essi hanno una famiglia da sostenere.

Per queste considerazioni e dato che l'onere in fondo è limitato — poco più di quattordici milioni l'anno — il Governo ha ritenuto di accettare l'emendamento proposto e approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali di cui all'articolo 2, ammessi all'Accademia militare, sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

Qualora debbano, successivamente, cessare dalla qualità di allievi dei corsi, essi sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in Accademia è computato nella anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione »;

la lettera b) dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista »;

il primo e il secondo comma dell'articolo 26 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali di complemento del servizio sanitario (medici e chimici farmacisti) e del servizio veterinario sono normalmente trattati dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per i quali occorre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi stessi.

Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa — anche se in congedo assoluto — di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti; per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina è portato a 55 anni e la nomina stessa ha luogo, secondo l'età, nella categoria del complemento o della riserva di complemento »;

l'ultimo comma dell'articolo 27, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636, è sostituito dai seguenti:

« I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è stabilito a cinquantacinque anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite di età è di 58 anni.

Le nomine a sottotenente effettuate a norma del presente articolo hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento ».

4ª COMMISSIONE (Difesa)

29ª SEDUTA (23 febbraio 1961)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia mediante concorso per esami i tenenti e i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1º ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

I tenenti e i sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta ».

Do lettura dell'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Alla maggiore spesa annua di lire 14 milioni e 571.875 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione per equivalente importo degli stanziamenti del capitolo n. 142 (per lire 6.994.500) e del capitolo n. 229 (per lire 7.577.375) dello sta-

to di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato » (1329)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale

V A C C A R O , *relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, per dare ai cappellani militari una più organica e pratica disciplina giuridica, dato che essi hanno gli stessi obblighi e sono sottoposti alla stessa disciplina degli ufficiali, non solo ma sono sottoposti a particolari servizi che arrecano ad

essi notevoli disagi, è stato giudicato opportuno, da parte del Governo, di estendere a loro favore i principi normativi in materia di stato giuridico attualmente in vigore per gli ufficiali.

Il disegno di legge che oggi viene al nostro esame si compone di cinque titoli e di una annessa tabella.

Il titolo primo riguarda e disciplina lo stato giuridico.

L'articolo 1 illustra il fine cui è inteso il servizio dell'assistenza spirituale delle Forze armate.

L'articolo 2 stabilisce e fissa che l'alta direzione del servizio è devoluta all'Ordinario militare, coadiuvato dal Vicario generale e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia; nello stesso articolo 2 viene indicata l'assimilazione di grado e rango militare del predetto personale, con la variazione, che mentre attualmente l'Ordinario militare è assimilato al grado di generale di divisione, con l'attuale disegno di legge viene assimilato al grado di generale di corpo d'armata. Ciò è dovuto all'alta funzione che esercita il Vescovo castrense e alla sua vasta giurisdizione ecclesiastica.

Gli articoli seguenti, da 4 a 14, come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, riassumono praticamente in massima parte le norme vigenti e riguardano la disciplina gerarchica tra l'Ordinario militare e i componenti la sua Curia, i limiti di età, il collocamento in congedo e l'eventuale esonero d'autorità dalla carica.

Ma non desidero ripetervi qui tutte le norme successive indicate negli altri novantuno articoli, illustrati chiaramente dalla relazione ministeriale.

A parer mio, esaminando e approfondendo l'indagine sul disegno di legge, e per evitare taluni inconvenienti nel passaggio alla nuova disciplina, ravviserei opportuno e necessario apportare alle disposizioni transitorie alcuni ritocchi.

Vediamoli un poco.

1) Gli articoli 28, 85, 86 e 89 prescrivono un certo numero di anni di servizio con qualifica di «ottimo» (e in un caso di «buono») per la nomina in servizio permanente dei cappel-

lani di completamento e per l'ammissione allo scrutinio di avanzamento dei cappellani in servizio permanente e in congedo.

Poichè le norme vigenti prevedono la compilazione annuale di un rapporto personale senza una qualifica conclusiva, occorre stabilire in via transitoria la dispensa dalla qualifica stessa per il numero di anni necessario a porre gli interessati in grado di entrare in possesso del requisito voluto dalla legge. Potrebbe provvedere al riguardo un nuovo articolo, 101-*bis*.

2) L'articolo 99 stabilisce che i cappellani dei soppressi ruoli parziali di riserva sono iscritti nel ruolo unico della riserva previsto dalla emananda legge e se abbiano superato l'età di 65 anni sono collocati in congedo assoluto. La norma che è redatta in conformità del criterio adottato dall'articolo 67 per il passaggio in congedo assoluto dei cappellani militari capi e dei cappellani militari addetti del ruolo unico di riserva, innova la legislazione vigente, che fissa al 68° anno per tutti i gradi il limite per il congedo assoluto.

In armonia al principio generale di salvaguardare di massima nel succedersi degli ordinamenti le aspettative del personale, si potrebbe mediante apposita integrazione dell'articolo far salva l'applicazione del vecchio limite nei riguardi dei cappellani della riserva trattenuti in servizio all'entrata in vigore della legge.

3) L'articolo 101 consente che, per un periodo di cinque anni, possano essere nominati in servizio permanente i cappellani provenienti dagli attuali ruoli ausiliario e di riserva che, tra l'altro, non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della nuova legge. Poichè l'*iter* del provvedimento sta per essere più lungo del previsto, al fine di non pregiudicare le possibilità di nomina in servizio permanente di ottimi cappellani, si potrebbe ancorare il riferimento dell'età ad una data certa: 1° gennaio 1961.

4) Lo stesso articolo 101 concede ai cappellani militari nominati come sopra, di utilizzare in ragione della metà e per non oltre tre anni — ai fini della promozione al

grado superiore — il servizio prestato prima della nomina nei ruoli ausiliario e di riserva.

Allo scopo di evitare che tale beneficio danneggi i cappellani già in ruolo, si dovrebbe stabilire che i cappellani i quali beneficiano della suddetta valutazione, non possono comunque essere promossi prima dei pari grado già iscritti in ruolo.

Con queste lievi modifiche, chiedo alla onorevole Commissione di passare all'esame degli articoli, per poi approvare l'intero disegno di legge, non solo allo scopo di dare un assetto anche a questo ramo della organizzazione dell'esercito, ma anche per la giusta considerazione che dobbiamo avere per questa speciale categoria di ufficiali — i cappellani militari — che tutti noi ex combattenti di tutte le guerre o impegnati nella lotta di liberazione abbiamo visto al nostro fianco ad aiutarci, a sollevare il nostro spirito, a confortarci, a combattere con noi. Ognuno di noi, che è stato sui campi di battaglia o soltanto in servizio nei reggimenti, son certo che ricorda i cappellani con simpatia, per una parola buona che alle volte ci hanno detto, una parola buona che è tanto poca cosa, ma che assume grande importanza in particolari circostanze della nostra vita in pace e in guerra.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore, senatore Vaccaro, in riferimento a quanto preannunciato nella relazione, ha presentato i seguenti emendamenti, che discuteremo in sede di esame dei singoli articoli:

1) L'ultimo periodo dell'articolo 99 è sostituito dal seguente:

« Coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età sono collocati in congedo, salvo che alla data di entrata in vigore della presente legge siano richiamati in servizio, nel qual caso rimane fermo il limite di età di anni 68 previsto dalle preesistenti disposizioni ».

2) Nel primo comma dell'articolo 101, 10^a e 11^a riga, le parole: « alla predetta data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle altre: « alla data del 1° gennaio 1961 ».

3) Nell'articolo 101, all'ultimo comma, è aggiunto il seguente periodo:

« Gli anzidetti cappellani militari non possono, comunque, essere designati per la promozione prima dei pari grado iscritti in ruolo all'atto della loro nomina ».

4) Dopo l'articolo 101, è aggiunto il seguente articolo 101-bis:

« Le qualifiche previste dagli articoli 28, 85, 86 e 89 non sono richieste, rispettivamente, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente, di quattro anni, ai fini della designazione per la promozione dei cappellani militari addetti, di cinque anni, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione per merito comparativo dei cappellani militari capi, di tre anni, ai fini dello scrutinio per l'avanzamento dei cappellani militari di complemento e della riserva ».

PALERMO. Credo, signor Presidente, che sarebbe opportuno rinviare la discussione del provvedimento, dato che si tratta di un disegno di legge molto complesso, che non pochi di noi non hanno avuto ancora il tempo di esaminare a fondo.

PRESIDENTE. Un rinvio sarebbe opportuno anche per il fatto che alla nostra Commissione non è sino ad oggi pervenuto il parere della Commissione finanze e tesoro. È vero che i termini sono scaduti, ma io credo che sia comunque opportuno non trascurare detto parere.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari